



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa n.967/2013 promossa da:

I **[REDACTED]** G **[REDACTED]** lettivamente domiciliata in Reggio Emilia **[REDACTED]**
n. 3, nello studio e presso la persona dell'avv **[REDACTED]** e la
rappresenta e di **[REDACTED]**

RICORRENTE -

CONTRO



M. [REDACTED] DI [REDACTED] Impresa Individuale, in persona
della titolare legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in San
[REDACTED] presentata e difesa dall'av [REDACTED]

CONVENUTO -

in punto a: Illegittimità licenziamento per giusta causa

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 1/8/2013 la sig. Giada Insolia
conveniva in giudizio la ditta individuale MC [REDACTED] DI CH [REDACTED]
M. [REDACTED] in persona della sua titolare legale rappresentante, propria ex
datrice di lavoro (d'ora in avanti anche semplicemente M. [REDACTED])
chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato
per asserita giusta causa in data 28.03.2013 con la conseguente tutela
apprestata dall' art. 8 della legge n. 604 del 1966 così come sostituito
dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990.

La ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della impresa
convenuta a partire dal 1/1/2013 con contratto di apprendistato
professionalizzante della durata di 36 mesi, orario di 40 ore settimanali e
mansioni di apprendista commesso di negozio IV livello CCNL
Commercio, e di avere sempre prestato servizio presso il punto vendita di
[REDACTED] PV della convenuta è in via Gramsci 48).



Con comunicazione del 25/3/2013 l'azienda ha contestato alla ricorrente la seguente mancanza disciplinare: "..... Negli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo del corrente anno nel negozio sito in Reggio Emilia, Via [REDACTED] nte il Suo orario di lavoro si sono verificati per ben tre volte consistenti ammanchi di cassa. Ciò è avvenuto in corrispondenza di fasi lavorative nelle quali Lei era stata lasciata in autonomia alla gestione della stessa " (cfr. doc. n. 6 ric.) cui seguiva, in data 28/3/2013 il licenziamento per giusta causa qui impugnato, contestato sia per violazione del requisito dell'immediatezza e specificità della motivazione, sia per insussistenza dei fatti posti a base dello stesso.

Si costituiva nei termini Mo [REDACTED] affermando la fondatezza del licenziamento, a fronte di ben tre ammanchi di cassa riscontrati presso il PV [REDACTED] nza di circa un mese l'uno dall'altro, per ammontare di € 70 il primo, € 50 il secondo ed € 80 il terzo, in giornate in cui l'unica addetta al negozio era l'Insolia.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale della ricorrente. ed all'udienza del 7/1/2015 la causa viene decisa come da sentenza contestuale della quale è data lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento non



rispettano né il principio dell'immediatezza con riguardo ai primi due pretesi ammanchi di denaro (cfr. da ultima Cass. Sez. L. *Sentenza n. 20719 del 10/09/2013*) né, e soprattutto, della specificità della motivazione.

In particolare, con riguardo al principio di immediatezza, va notato come è assai verosimile (e comunque ammesso dalla stessa resistente -cfr.pg.3-4 memoria di costituzione) che gli ammanchi di cassa di una giornata vengano riscontrati al più il giorno successivo (al massimo qualche giorno dopo) essendo prassi che "al termine della giornata lavorativa ciascun lavoratore è tenuto ad appuntare tutti i prodotti venduti in giornata su un foglio. Separatamente vengono conservati tutti gli scontrini battuti, per tali prodotti, nella medesima giornata. Infine, viene prelevato l'incasso di giornata dalla cassa e riposto integralmente in una cassetta chiusa a chiave, lasciata appositamente in negozio in modo tale che, nella mattinata successiva, la titolare possa prelevare il contante, controllare la corrispondenza con i dati sopra indicati, e depositarlo in banca".

Ed infatti così è avvenuto per l'episodio del gennaio 2013 e del 24/2/2013, cui non ha fatto seguito alcuna contestazione se non quella di cui è causa, avvenuta il 25/3/2013, e quindi con un mese di ritardo rispetto al secondo episodio.

Poiché si tratta di episodi asseritamente verificati e contestati nell'immediatezza, gli stessi non necessitavano di ulteriori accertamenti e/o indagini; sicché la loro contestazione con un mese di ritardo è certamente tardiva.

Con riguardo alla necessità che la motivazione del licenziamento sia 'specificata' (cfr. Cass. Sez. L. *Sentenza n. 12611 del 13/06/2005*), si osserva che tale obbligo appare ancora più stringente alla luce della modifica apportata dall'art.1 co.37 L.92/2012 all'art.2 comma 2 L.604/66, che prevede che "la comunicazione del licenziamento deve contenere la



specificazione dei motivi”, ove l’uso del termine *specificazione* rende l’obbligo del datore di lavoro più stringente, poiché i motivi non vanno solo indicati ma specificati, e quindi non è ammissibile una generica motivazione; ponendo così un più vincolante obbligo di trasparenza, non più condizionato dalla eventuale richiesta del lavoratore, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale a tutela della personalità del prestatore di lavoro.

Nel caso in esame sia la contestazione che il successivo licenziamento sono di una genericità evidente, atteso che non si precisa il giorno esatto in cui i pretesi ammanchi si sono verificati nè l’ammontare degli stessi, rendendo per ciò solo una difesa della lavoratrice impossibile.

Il licenziamento è per tali motivi inefficace.

Ma anche nel merito Mo [redacted] gravata di provare la legittimità degli addebiti, ha fallito.

Anzitutto solo in sede di memoria di costituzione la convenuta indica nei giorni 25/2 e 25/3 la data del secondo e terzo ammanco; per altro contraddicendosi con le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio delle parti, avvenuto alla prima udienza del 15/11/2013, nel quale la titolare dell’esercizio commerciale ha chiarito che il secondo e terzo ammanco sarebbero avvenuti i giorni 24/2/2013 e 24/3/2013 (e queste ultime giornate cadono entrambe di domenica, quando entrambi i negozi della convenuta erano pacificamente chiusi; e tanto basterebbe a rilevare l’infondatezza delle accuse).

Ma le censure appaiono infondate anche perché asseritamente commesse presso il negozio di [redacted] mentre è stato testimonialmente accertato (ed il teste decisamente più attendibile è l’ex commesso di quello stesso [redacted] che ebbe a gestire quel negozio da solo fino alla metà di gennaio 2013) che la ricorrente frequentò assai sporadicamente quel negozio, che, una volta andato via lo [redacted] fu gestito direttamente



dalla titolare (cfr. interrogatorio formale della ricorrente).

Per altro, come esattamente osserva la lavoratrice, il negozio di via [REDACTED] effettua orario continuato, mentre l'orario contrattuale della ricorrente è uno spezzato con 2 ore di pausa, coerente con la chiusura alle 13.00 de [REDACTED] sua riapertura nel pomeriggio.

Ma in ogni caso e per concludere, non v'è alcuna prova dell'effettività degli ammanchi di cassa in quello specifico ammontare; né alcuna prova che nelle giornate in cui gli ammanchi si verificarono (per altro domeniche!) [REDACTED] fosse al lavoro presso il PV di via [REDACTED]

Tanto basta per porre radicalmente nel nulla il licenziamento di cui è causa. Le conseguenze, a fronte della pacifica insussistenza del requisito numerico tale da consentire una riammissione in servizio, sono di natura risarcitoria; al caso in esame è applicabile la tutela apprestata dall' art. 8 della legge n. 604 del 1966 così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, e, considerata la durata del rapporto di lavoro pari a pochi mesi, pare equo stimare un risarcimento pari a 2.5 mensilità della RGF, come quantificata (e non contestata) da parte ricorrente.

La soccombenza di MC [REDACTED] DI C [REDACTED] impone la rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo.

PQM

1. Accoglie il ricorso, e dichiara illegittimo il licenziamento irrogato alla ricorrente in data 28.03.2013;
2. di conseguenza condanna parte convenuta alla riassunzione della lavoratrice ovvero al risarcimento del danno in favore della stessa nella



somma pari a 2,5 mensilità della R [REDACTED] oltre ad accessori come per legge dal di del licenziamento al saldo;

3. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite del giudizio, che si quantificano in 3.000,00 oltre a IVA e CPA .

Reggio Emilia, 7/1/2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

